

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**I primi passi per il rientro**

Quali sono i primi passi per chi voglia aderire??

R.Z.

**Risponde Stefano Loconte**

Il primo step è il conferimento del mandato a un professionista, il quale dovrà analizzare, preliminarmente, la posizione del contribuente in base alla attività esercitata, allo Stato estero in cui sono detenute le attività, all'anno in cui queste sono state costituite o trasferite, all'eventuale presenza di cause ostantive, nonché di eventuali profili penali. Il professionista dovrà altresì provvedere alla valutazione della documentazione relativa al trasferimento o costituzione dei fondi esteri, dall'anno della formazione della provvista estera, nonché della documentazione relativa all'evoluzione degli stessi (es. estratti conto annuali, documenti relativi ad immobili o altri investimenti patrimoniali), così da ricostruire i proventi generati e definire, sulla base delle molte variabili, il costo complessivo della procedura.

Una volta effettuato il complesso calcolo, sarà il momento della presentazione della domanda che segna l'inizio della fase di confronto con l'Agenzia delle entrate (in particolare, con l'Ucifi), la quale, vagliate informazioni e documenti allegati, eventualmente integrati su richiesta, procede all'emissione di un invito a comparire ed al calcolo di imposte, sanzioni (ridotte) e interessi. Sulla base dei calcoli effettuati dall'Agenzia delle entrate, il contribuente potrà scegliere se prestare «acquiescenza» all'invito a comparire o inoltrare una proposta di accertamento con adesione.

Il pagamento delle somme dovute dovrà, in una soluzione unica o in tre rate mensili, avvenire alternativamente entro: 15 gg. prima della data di comparizione ovvero 20 gg. dall'atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW. Il contribuente

potrà optare per rimpatrio fisico delle attività estere in Italia o paesi Ue ovvero in paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. In alternativa, potrà optare per il rimpatrio giuridico, mediante il rilascio a una fiduciaria residente di mandato all'amministrazione.

Entro 30 gg. dal versamento delle somme dovute, l'Agenzia delle entrate comunicherà alla procura della repubblica la conclusione della procedura di collaborazione, con conseguente non punibilità di eventuali reati ex artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs 10/3/2000, nonché riciclaggio ed autoricciclaggio, commessi fino al 30/9/15, data ultima per l'attivazione della procedura.

**Irischi della Voluntary estera**

Il contribuente che si limita alla Voluntary estera sarà «indagato» circa i redditi dichiarati in Italia a partire dal 2010?

P.L.

**Risponde Stefano Loconte**

Nel momento in cui il contribuente decide di iniziare una collaborazione volontaria, deve necessariamente - affinché la Voluntary disclosure sia efficace - indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria detenuti all'estero, ma anche fornire documenti e informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iua e delle ritenute non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, per tutti i periodi d'imposta che, alla data della presentazione della domanda, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.

4, comma 1 (ai sensi dell'art. 5-quater, lettera a) del dl 167/90. Pertanto, il contribuente non può limitarsi alla sola Voluntary estera. La procedura deve riguardare «tutti» i periodi d'imposta non ancora scaduti alla data di presentazione della domanda di Voluntary.

**Costi per il rimpatrio**

Circa i costi, anche la Voluntary italiana prevede il calcolo forfettario delle maggiori imposte per gli importi mediamente sotto i 2 milioni di euro?

M.P.

**Risponde Stefano Loconte**

Da una lettura della nuova normativa, si evincono alcune divergenze tra la procedura e le modalità da seguire nella collaborazione volontaria c.d. «domestica» e quelle da applicare per la Voluntary estera. Ne deriva, tra e altre cose, che nel caso del calcolo forfettario - applicabile in luogo della determinazione analitica dei rendimenti ove la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione sia uguale o inferiore a euro 2 milioni (ex art. 5-quinquies, comma 8 del dl 167/90, introdotto dalla norma) - tale procedura non è stata richiamata dalle disposizioni relative alla Voluntary «domestica» (quindi non applicabile), dal momento che per espressa disposizione della lettera, ci si riferisce alle sole attività finanziarie.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)